

Legge regionale 17 giugno 1978 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

**Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.**

#### **Art. 14**

*(1)*

I benefici di cui all' articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984